

Decreto Legge n. 154/2008 – Integrale copertura del fabbisogno sanitario dato dall'abolizione del ticket sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali

Introduzione e sintesi

Il decreto legge dispone l'**integrale copertura**, seppure limitatamente al solo anno 2009, del fabbisogno dato dall'abolizione del **ticket sanitario sulle prestazioni specialistiche**, che finora rischiava di gravare sui bilanci regionali.

Il decreto **deroga agli Accordi sulla Salute e a quelli sui Piani di rientro**, agevolando l'accesso alla quota di maggior finanziamento sanitario per le Regioni che stanno effettuando il rientro dal disavanzo, in nome dell'"ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti".

ARTICOLO 1

In base al *comma 2*, alle Regioni che stanno attuando il Piano di rientro dal deficit sanitario sottoscritto con il Governo (ex art. 1, c. 180 della legge n. 311/2004) che si trovino in difficoltà a garantire l'ordinato svolgimento del sistema dei pagamenti regionali, può essere erogata anche la quota di finanziamento sanitario statale condizionata alla verifica positiva degli adempimenti previsti dal Piano stesso (1%).

In deroga, quindi, a quanto stabilito dal Patto per la Salute stipulato da Governo e Regioni in data 23 marzo 2005, secondo cui l'erogazione dell'1% del finanziamento sanitario (il 20% del maggiore finanziamento, che a sua volta è pari al 5% del finanziamento sanitario complessivo erogato a ciascuna Regione) è condizionato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di rientro (mentre il primo 80% è versato alla Regione all'atto della sottoscrizione del Piano). **La norma deroga a quanto stabilito dagli Accordi sulla Salute sanciti in Conferenza e aggira il tavolo tecnico di monitoraggio**, che dovrebbe verificare gli adempimenti delle Regioni che hanno firmato il piano di rientro del disavanzo sanitario.

Il *comma 5* attribuisce **alle Regioni ulteriori 434 milioni di finanziamento sanitario nazionale limitatamente all'anno 2009**, stanziando così **quanto mancava per coprire il fabbisogno per l'abolizione del ticket sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali** (una prima quota di 400 milioni a tal fine era già stata stanziata dal Decreto-legge n. 112/2008, art. 61).

ARTICOLO 2-ter

L'articolo attribuisce, a partire dal 2009, una quota aggiuntiva di compartecipazione IVA alle Regioni confinanti con la Svizzera come compensazione della riduzione del prezzo alla pompa del gasolio e delle benzine applicata per ridurre la concorrenzialità delle rivendite situate in territorio elvetico.

ARTICOLO 3

In base all'articolo 3 le Regioni, secondo le loro competenze, devono contribuire alla riorganizzazione e alla razionalizzazione del sistema scolastico assicurando il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome per l'anno scolastico 2009/2010.

Per organizzare l'attività di dimensionamento della rete scolastica relativamente agli anni successivi, il 2010/2011 e il 2011/2012, verrà promossa un'Intesa in sede di Conferenza Unificata

L'attuazione di queste disposizioni sarà monitorata in Conferenza Unificata.

ARTICOLO 5

Il *primo comma* assegna al **Comune di Roma, a valere sulle riserve del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, un contributo a fondo perduto di 500 milioni per l'anno 2008**, contributo che gli sarà attribuito con frequenza annuale sulla base dei decreti attuativi dell'art. 119 Cost.

In base al *comma 3* i **Comuni sono autorizzati ad utilizzare le risorse del FAS** ripartite dalla delibera CIPE del 30/09/2008 **per la copertura di disavanzi, anche di spesa corrente.**

ARTICOLO 6

L'articolo 6 riduce la dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate di 781,779 milioni di euro per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009 per finanziare il Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dal decreto-legge n. 282/2004, art. 10, c. 5, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.